

Contratto di appalto – responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. per vizi o difetti – decadenza e prescrizione dell'azione – termine – piena conoscenza conseguente ad accertamento tecnico preventivo

Costituiscono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori dell'immobile (come impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, ecc.) purchè tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene secondo la destinazione propria di quest'ultimo. Il calcolo del termine decadenziale della denuncia in relazione alla scoperta del vizio, nonché il termine annuale di prescrizione di diritto al risarcimento, deve effettuarsi con riguardo sia alla gravità dei difetti che al collegamento causale con l'attività di progettazione e/o costruttiva. Non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche ed esplorative, la conoscenza idonea a determinare la decorrenza del doppio termine dovrà ritenersi acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo al momento della acquisizione delle disposte relazioni peritali. Ove detta completa conoscenza sia acquisita in esito a procedimento di accertamento ante causam i termini decorrono dal deposito della relazione.

Trib. Mantova, sentenza 08/01/2020, in causa RG 535/2016